DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1993

che approva alcuni piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica

(93/455/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in matria di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che la Commissione ha già stabilito i criteri da osservare per l'elaborazione dei piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica con la decisione 91/42/CEE [2];

considerando che alcuni Stati membri hanno presentato piani nazionali di allarme ai fini della loro approvazione; che questi piani, previamente esaminati, consentono di raggiungere gli obiettivi prefissi e sono conformi ai criteri stabiliti dalla decisione 91/42/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica presentati dagli Stati membri elencati nell'allegato sono approvati.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

I piani di allarme per il controllo dell'afta epizootica dei seguenti Stati membri sono stati approvati:

Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Portogallo
Regno Unito

---

[1] GU n. L 224 del 13. 8. 1990, pag. 13.
[2] GU n. L 23 del 29. 1. 1991, pag. 29.